Comunicato Ufficiale
N. 149

Del
23 gennaio 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 20-21 gennaio 2024 - Seconda giornata ritorno

Empoli-Monza 3-0
Frosinone-Cagliari 3-1
Lecce-Juventus 0-3
Roma-Hellas Verona 2-1
Salernitana-Genoa 1-2
Udinese-Milan 2-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 58**

SERIE A TIM

Gare del 20-21 gennaio 2024 - Seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. UDINESE - Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo,

Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all'effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;

Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro, conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall'art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall'art. 28, comma 4, CGS, ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. **UDINESE** con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società **Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Milan, Roma, Salernitana e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

****

Ammenda di € 40.000,00 con diffida: alla Soc. **SALERNITANA** per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **SALERNITANA** per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, tre bottigliette d'acqua e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BADELJ Milan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

SOULE MALVANO Matias (Frosinone)

SECONDA SANZIONE

MOTA CARVALHO Dany (Monza)
ZORTEA Nadir (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

BANI Mattia (Genoa)
FONSECA FERREIRA Joao Diogo (Udinese)
HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

SESTA SANZIONE

MARI VILLAR Pablo (Monza)
MC KENNIE Weston James Ea (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)
THAUVIN Florian (Udinese)

TERZA SANZIONE

CALDIROLA Luca (Monza)
DOSSENA Alberto (Cagliari)
KAMARA Hassane (Udinese)

SECONDA SANZIONE

BERESZYNSKI Bartosz (Empoli)
KABA Mohamed (Lecce)
LAPADULA Gianluca (Cagliari)
LUCCA Lorenzo (Udinese)
PETAGNA Andrea (Cagliari)
SOUZA SILVA Walace (Udinese)

PRIMA SANZIONE

DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LLORENTE RIOS Diego Javier (Roma)
PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

EBOSELE Festy (Udinese)
FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Hellas Verona)
VOGLIACCO Alessandro (Genoa)

SECONDA SANZIONE

MARTINEZ RIERA Josep (Genoa)
PINTO RAMOS Kaio Jorge (Frosinone)

AMMENDA DI € 5.000,00

DEIOLA Alessandro (Cagliari): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, creando un parapiglia.

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

BACCI Cristiano (Udinese)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PETRUOLO Andrea (Hellas Verona): per avere, al 39° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso una decisone arbitrale.

f) ALTRI TECNICI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

VULCANO Luciano (Milan)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

"""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GENNAIO 2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini

Comunicato Ufficiale
N. 167

Del
15 febbraio 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gara del 14 febbraio 2024 – Recupero seconda giornata ritorno

Bologna-Fiorentina 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 67**

SERIE A TIM

Gara del 14 febbraio 2024 – Recupero seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società **Bologna e Fiorentina** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

****

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **FIORENTINA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BELTRAN Lucas (Fiorentina)
MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BIRAGHI Cristiano (Fiorentina)
POSCH Stefan (Bologna)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

"""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 FEBBRAIO 2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini

Comunicato Ufficiale
N. 173

Del
23 febbraio 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gara del 22 febbraio 2024 – Recupero seconda giornata ritorno

Torino-Lazio 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 71**

SERIE A TIM

Gara del 22 febbraio 2024 – Recupero seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della seconda giornata di ritorno sostenitori della Società **Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio

settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

****

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GILA FUENTES Mario (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

LINETTY Karol (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LOVATO Matteo (Torino)

TERZA SANZIONE

ILIC Ivan (Torino)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

_____

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 FEBBRAIO 2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini

Comunicato Ufficiale
N. 179

Del
29 febbraio 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 28 febbraio 2024 - Recupero seconda giornata ritorno

Internazionale-Atalanta 4-0
Sassuolo-Napoli 1-6

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 74**

SERIE A TIM

Gare del 28 febbraio 2024 - Recupero seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del recupero della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società **Napoli e Sassuolo** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

****

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

DJIMSITI Berat (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LOOKMAN Ademola Olajade (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

DARMIAN Matteo (Internazionale)
HIEN Isak Malcolm Kw (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

BAKKER Mitchel (Atalanta)
TOURE El Bilal (Atalanta)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

"""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 FEBBRAIO 2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini